

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	I <i>Comunicazioni</i>	
	Consiglio	
2000/C 218/01	Risoluzione del Consiglio, del 26 giugno 2000, sul rafforzamento della sicurezza stradale	1
2000/C 218/02	Risoluzione del Consiglio e dei ministri incaricati dell'occupazione e della politica sociale, riuniti in sede di Consiglio, del 29 giugno 2000, concernente la partecipazione equilibrata delle donne e degli uomini all'attività professionale e alla vita familiare	5
2000/C 218/03	Risoluzione del Consiglio, del 29 giugno 2000, sull'azione relativa ai fattori determinanti per la salute	8
2000/C 218/04	Conclusioni del Consiglio, del 29 giugno 2000, sui prodotti medicinali e la salute pubblica	10

I

(Comunicazioni)

CONSIGLIO**RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO****del 26 giugno 2000****sul rafforzamento della sicurezza stradale**

(2000/C 218/01)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

dopo aver proceduto ad un dibattito generale sulla comunicazione presentata dalla Commissione il 20 marzo 2000 intitolata «Le priorità della sicurezza stradale nell'Unione europea — Relazione di avanzamento e classificazione delle azioni», esprime il suo compiacimento per la presentazione di tale comunicazione, che rientra nel quadro del secondo programma di azione comunitaria per la promozione della sicurezza stradale nell'Unione europea per il periodo 1997–2001:

- (1) Ricorda che l'adozione di misure volte ad aumentare la sicurezza dei trasporti costituisce un obiettivo della politica comune dei trasporti, espressamente sancito dal trattato.
- (2) Considera che il rafforzamento della sicurezza stradale debba essere una delle principali priorità della politica dei trasporti, dato il numero inaccettabile di morti e di feriti a seguito di incidenti stradali in Europa, che comportano gravi danni fisici, morali e materiali, sia per le vittime e i loro familiari che per l'intera società.
- (3) Rammenta che il rafforzamento della sicurezza stradale costituisce una responsabilità di tutti, vale a dire dell'Unione europea, delle autorità nazionali, regionali e locali degli Stati membri, dell'industria dei veicoli a motore, delle imprese di trasporto, delle associazioni e, soprattutto, degli stessi utenti della strada.
- (4) Costata che, in materia di incidenti stradali, sussistono ancora spiccate differenze tra gli Stati membri e che ciò contribuisce a giustificare il rafforzamento dell'azione anche a livello comunitario.
- (5) Costata che il secondo programma, attribuendo un costo economico ai decessi, come pure ai danni fisici e materiali causati dagli incidenti stradali, ha introdotto una dimensione economica nel modo di affrontare la sicurezza stradale.
- (6) Riconosce che i costi della prevenzione degli incidenti sono, in generale, molto inferiori al costo economico degli incidenti stradali e dei danni che ne derivano.
- (7) Rileva che, sebbene si stia manifestando una tendenza alla riduzione del numero di vittime all'anno, tra cui molti bambini e giovani, la situazione continua ad essere socialmente inaccettabile, rendendo necessario che tutti gli attori coinvolti contribuiscano attivamente alla riduzione del numero di vittime.
- (8) Sottolinea l'importanza di proseguire ed approfondire i lavori condotti nell'ambito degli accordi amministrativi riguardanti l'applicazione e l'attuazione di controlli stradali congiunti.
- (9) Condivide il punto di vista del Parlamento europeo espresso nella risoluzione dell'11 marzo 1998 relativo al secondo programma d'azione⁽¹⁾ circa la necessità di agire seguendo una nuova strategia destinata ad accelerare i progressi in materia di sicurezza stradale, stabilendo tra l'altro un ordine di priorità per le misure che devono essere adottate in futuro a livello comunitario.
- (10) Considera fondamentale realizzare progressi sulle seguenti misure:

⁽¹⁾ GU C 104 del 6.4.1998, pag. 139.

I. MISURE DI CARATTERE LEGISLATIVO

1. Modifica della direttiva 91/671/CEE⁽¹⁾ al fine di estendere l'uso obbligatorio delle cinture di sicurezza a tutti i veicoli già provvisti alla costruzione di tale dispositivo e di imporre l'uso di sistemi che impediscano di essere sbalzati, omologati per i bambini.
2. Estensione del campo d'applicazione della direttiva 92/6/CEE⁽²⁾, concernente l'impiego di limitatori di velocità, ai veicoli commerciali nuovi di peso superiore a 3,5 tonnellate o ai veicoli passeggeri tenendo conto della futura relazione di valutazione della Commissione sull'esperienza acquisita con l'attuazione di tale direttiva.
3. Adozione di una direttiva relativa all'omologazione di veicoli con parti anteriori meno pericolose, in caso di urto, per gli utenti della strada più vulnerabili, in particolare bambini, pedoni e ciclisti.
4. Adozione di una direttiva relativa all'uso obbligatorio del casco per gli utilizzatori di motocicli e ciclomotori.
5. Modifica della direttiva 91/439/CEE⁽³⁾ concernente la patente di guida, al fine di armonizzare le sottocategorie di patenti secondo i diversi tipi di veicoli, e di meglio orientare l'applicazione dei criteri medici relativi alle patenti di guida.
6. Modifica della direttiva 71/127/CEE⁽⁴⁾ al fine di aumentare la zona di visibilità laterale e posteriore riducendo gli «angoli morti».
7. Misure riguardanti il problema dell'alcol associato alla guida: una raccomandazione sulla guida in stato di ebbrezza, che incoraggi gli Stati membri: a prevedere l'ado-

zione di un tasso massimo di alcolemia per i conducenti pari a 0,5 mg/ml, fatta salva la fissazione di limiti inferiori generali o per determinate categorie di conducenti.

II. MISURE DI INDAGINE

1. Continuazione e approfondimento dei lavori nell'ambito del programma europeo di valutazione dei nuovi modelli di veicoli (EURO-NCAP), ai fini di un'eventuale inclusione di criteri aggiuntivi relativi, in particolare, alla sicurezza attiva e alla sicurezza dei pedoni, nonché valutazione dei risultati del programma EURO-NCAP in termini di sicurezza stradale.
2. Proseguimento dei lavori di ricerca sui problemi della sicurezza stradale causati dal comportamento dei conducenti che si trovano sotto l'influsso di droghe e di determinati medicinali, esaminando in particolare le migliori pratiche di controllo esistenti negli Stati membri e sviluppando mezzi di indagine che consentano un controllo più efficace.
3. Proseguimento dei lavori di ricerca al fine di creare norme per l'applicazione di sistemi telematici sui veicoli, in considerazione dell'importante sviluppo attuale di tali sistemi e della necessità di comprendere meglio come essi potrebbero incidere positivamente sulla sicurezza stradale.
4. Continuazione della ricerca in materia di tecnologie avanzate di sostegno alla guida relative ai veicoli e alle infrastrutture, che presentano un importante potenziale di miglioramento della sicurezza stradale.
5. Proseguimento della valutazione delle tecnologie applicabili ai dispositivi di gestione della velocità e dell'individuazione delle eventuali difficoltà di carattere tecnico, organizzativo, amministrativo e giuridico per la rispettiva applicazione, definendo una strategia coerente per eliminare tali ostacoli e favorire la commercializzazione di dette tecnologie.
6. Continuazione e approfondimento dei lavori riguardanti la protezione degli occupanti dei veicoli in caso di urto nella parte posteriore (traumatismo cervicale di contraccolpo).
7. Esame della possibilità di utilizzare sistemi che impediscano al veicolo di mettersi in moto in caso di superamento dei tassi di alcolemia autorizzati a livello nazionale.

⁽¹⁾ Direttiva 91/671/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1991, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'uso obbligatorio delle cinture di sicurezza sugli autoveicoli di peso inferiore a 3,5 tonnellate (GU L 373 del 31.12.1991, pag. 26).

⁽²⁾ Direttiva 92/6/CEE del Consiglio, del 10 febbraio 1992, concernente il montaggio e l'impiego di limitatori di velocità per talune categorie di autoveicoli nella Comunità (GU L 57 del 2.3.1992, pag. 27).

⁽³⁾ GU L 237 del 24.8.1991, pag. 1.

⁽⁴⁾ Direttiva 71/127/CEE del Consiglio, del 1° marzo 1971, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai retrovisori dei veicoli a motore (GU L 68 del 22.3.1971, pag. 1).

8. Proseguimento dei lavori relativi all'installazione nei veicoli di dispositivi di allarme per l'uso obbligatorio della cintura al fine di elaborare le relative specifiche.
 9. Esame dell'eventualità che l'obbligo del casco per i ciclisti possa ripercuotersi negativamente sull'uso della bicicletta ed esame dei problemi legati all'applicazione pratica di tale misura.
 10. Proseguimento dello studio relativo all'interesse e alle conseguenze dell'uso permanente delle luci anabbaglianti o speciali dei veicoli durante la circolazione diurna.
 11. Esame di possibili conseguenze secondarie dell'apertura dell'«air-bag» in particolare in caso di urti plurimi.
 12. Studiare gli effetti ed i mezzi dell'eventuale installazione obbligatoria, sui veicoli leggeri, di segnalatori modulabili di superamento della velocità, azionati dai conducenti.
5. Creazione e gestione di un sistema integrato di informazioni che raccolga, compari, interpreti e divulghi statistiche su tutti gli aspetti della sicurezza stradale dell'Unione europea.
 6. Incoraggiamento dello scambio di informazioni a livello europeo sui soccorsi prestatati alle vittime degli incidenti, con la certezza che il miglioramento dell'efficacia di tali soccorsi è stato uno dei fattori che ha consentito di ridurre il numero di morti sulle strade.
 7. Fissazione delle linee direttrici per la diffusione di informazioni sulle migliori pratiche per la concezione di infrastrutture «tolleranti» e definizione di orientamenti intesi a correggere i «punti critici», nonché ad informare gli automobilisti della loro presenza.
 8. Promozione dello scambio di informazioni sulle migliori strategie per realizzare campagne di sensibilizzazione.

III. MISURE DI CARATTERE INFORMATIVO

1. Promozione della diffusione dei risultati delle campagne di prova effettuate nell'ambito del programma EURO-NCAP.
2. Facilitazione e rafforzamento dello scambio di informazioni nel settore della sicurezza stradale, segnatamente ricorrendo alla base di dati comunitaria CARE sugli incidenti stradali⁽¹⁾, in quanto la disponibilità di informazioni qualitative e quantitative consente di mettere in evidenza le priorità e le misure da prendere per definire le politiche di sicurezza stradale.
3. Incentivazione delle campagne di sensibilizzazione sulle conseguenze della guida in stato di ebbrezza e a velocità eccessiva.
4. Incentivazione delle campagne di sensibilizzazione sull'importanza dell'uso della cintura di sicurezza per gli utilizzatori degli autoveicoli e del casco per gli utilizzatori dei veicoli a due ruote.

⁽¹⁾ Decisione 93/704/CEE del Consiglio, del 30 novembre 1993, relativa alla creazione di una banca di dati comunitaria sugli incidenti stradali (GU L 329 del 30.12.1993, pag. 63).

IV. CONCLUSIONI

Dato quanto precede e mirando sempre alla massima riduzione degli incidenti, il Consiglio:

- 1) Appoggia la raccomandazione della Commissione volta ad incoraggiare le autorità nazionali, regionali e locali degli Stati membri a quantificare i costi delle misure di sicurezza stradale e a sorvegliare gli effetti delle stesse, in modo da comparare le spese con i minori costi sostenuti grazie agli incidenti che hanno potuto essere evitati.
- 2) Invita le suddette autorità ad aumentare gli investimenti nei progetti relativi al settore della sicurezza stradale e a creare nuovi incentivi, soprattutto di carattere economico, che possano accelerare gli investimenti a tutti i livelli.
- 3) Invita gli Stati membri ad applicare la convenzione, firmata il 17 giugno 1998, relativa alle decisioni di ritiro della patente di guida⁽²⁾.
- 4) Invita gli Stati membri a concludere i lavori già avviati nell'ambito dell'accordo di Schengen riguardanti l'elaborazione di un accordo di cooperazione per il perseguimento delle infrazioni al codice della strada e l'esecuzione delle sanzioni pecuniarie.

⁽²⁾ GU C 216 del 10.7.1998, pag. 2.

Inoltre, il Consiglio invita la Commissione:

- 5) A presentare il più presto possibile le suddette proposte di carattere legislativo.
 - 6) A proseguire i lavori sulle misure di indagine e di carattere informativo.
 - 7) A proseguire di concerto con gli Stati membri, i lavori per migliorare la qualità della base di dati CARE ed armonizzare i concetti utilizzati.
- 8) A tener conto, nell'elaborare il prossimo programma di azione:
 - della presente risoluzione,
 - delle eventuali misure che consentano di ridurre le conseguenze nefaste dell'eccesso di velocità sulla sicurezza stradale;
 - dell'opportunità di fissare un obiettivo quantificato di riduzione del numero totale delle vittime sulle strade della Comunità.
-

RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO E DEI MINISTRI INCARICATI DELL'OCCUPAZIONE E DELLA POLITICA SOCIALE, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO

del 29 giugno 2000

concernente la partecipazione equilibrata delle donne e degli uomini all'attività professionale e alla vita familiare

(2000/C 218/02)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA E I MINISTRI INCARICATI DELL'OCCUPAZIONE E DELLA POLITICA SOCIALE, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

l'Unione europea, al fine di conciliare l'attività professionale con la vita familiare.

considerando quanto segue:

- (1) Il Trattato di Amsterdam stabilisce che la Comunità ha il compito di promuovere la parità tra uomini e donne, offrendo a tal fine nuove possibilità di azione comunitaria, segnatamente agli articoli 2, 3, 137 e 141 del trattato che istituisce la Comunità europea.
- (2) Il principio dell'uguaglianza tra uomini e donne implica la necessità di compensare lo svantaggio delle donne per quanto riguarda le condizioni di accesso e di partecipazione al mercato del lavoro e lo svantaggio degli uomini per quanto riguarda la condizione di partecipazione alla vita familiare, derivanti da pratiche sociali che ancora presuppongono il lavoro non retribuito derivante dalla cura della famiglia come responsabilità principale delle donne e il lavoro retribuito derivante da un'attività economica come responsabilità principale degli uomini.
- (3) Il principio dell'uguaglianza tra uomini e donne in materia di impiego e di occupazione implica la parità tra padri e madri che lavorano, in particolare quando per loro è necessario assentarsi dal luogo di lavoro per occuparsi dei figli o di altre persone a carico.
- (4) La partecipazione equilibrata delle donne e degli uomini sia al mercato del lavoro che alla vita familiare, che va a vantaggio sia degli uomini che delle donne, costituisce un elemento indispensabile allo sviluppo della società, e la maternità, la paternità e i diritti dei figli sono valori sociali fondamentali che devono essere protetti dalla società, dagli Stati membri e dalla Comunità europea.
- (5) Sia gli uomini che le donne, senza discriminazioni fondate sul sesso, hanno diritto a conciliare la vita professionale con quella familiare.
- (6) Esiste un importante acquis comunitario da tener presente, così come altre iniziative pertinenti nell'ambito dell'Unione europea, al fine di conciliare l'attività professionale con la vita familiare.
- (7) La decisione 2000/228/CE del Consiglio, del 13 marzo 2000, relativa agli orientamenti per la politica degli Stati membri in materia di occupazione per il 2000⁽¹⁾ prevede il rafforzamento delle politiche di uguaglianza delle opportunità per le donne e gli uomini, attribuendo particolare importanza alla necessità di introdurre misure per conciliare la vita professionale con quella familiare. Tale decisione sottolinea l'importanza, per gli uomini e le donne, delle politiche in materia di interruzione di carriera, di congedo parentale, di lavoro a tempo parziale e formule flessibili di lavoro che, rispettando il necessario equilibrio tra flessibilità e sicurezza, vadano nell'interesse sia dei lavoratori che dei datori di lavoro.
- (8) Il Consiglio europeo di Lisbona, del 23 e 24 marzo 2000, riconosce l'importanza di approfondire tutti gli aspetti della parità di opportunità, compresa la riduzione della segregazione occupazionale e la semplificazione delle condizioni volte a conciliare la vita professionale con quella familiare, e ritiene che uno degli obiettivi generali delle politiche attive in materia di occupazione debba consistere nel portare ad oltre il 60% la percentuale delle donne occupate entro il 2010.
- (9) Esiste un insieme di strumenti e di impegni internazionali intesi a conciliare l'attività professionale con la vita familiare, in particolare nell'ambito delle Nazioni Unite, del Consiglio d'Europa e dell'Organizzazione internazionale del lavoro.

E tenendo conto che:

- (10) A norma dell'articolo 141, paragrafo 3, del trattato che istituisce la Comunità europea, è importante tutelare i lavoratori uomini e donne che esercitano diritti inerenti alla paternità, alla maternità o alla conciliazione della vita professionale con quella familiare.
- (11) L'inizio del XXI secolo costituisce un momento simbolico per dare concretezza al nuovo contratto sociale di genere

⁽¹⁾ GU L 72 del 21.3.2000, pag. 15.

in cui l'effettiva parità delle donne e degli uomini nella sfera pubblica e in quella privata sia socialmente accettata come condizione di democrazia, presupposto di cittadinanza e garanzia dell'autonomia e della libertà individuali, con riflessi in tutte le politiche dell'Unione europea.

1. AFFERMANO CHE:

- a) L'obiettivo della partecipazione equilibrata degli uomini e delle donne all'attività professionale e alla vita familiare, parallelamente all'obiettivo di un'equilibrata partecipazione di donne e uomini al processo decisionale, costituiscono due presupposti particolarmente importanti per la parità tra donne e uomini;
- b) È necessario un approccio globale e integrato per conciliare la vita professionale con quella familiare, in quanto diritto degli uomini e delle donne, fattore di realizzazione personale nella vita pubblica, sociale, familiare e privata, valore sociale fondamentale e responsabilità della società, degli Stati membri e della Comunità europea;
- c) È necessario fare tutti gli sforzi e promuovere mezzi concreti, con le relative misure di accompagnamento e di valutazione, in particolare mediante indicatori appropriati, per garantire i mutamenti delle strutture e degli atteggiamenti indispensabili a creare una partecipazione equilibrata di donne e uomini alla sfera professionale e a quella familiare;
- d) È necessario promuovere azioni per migliorare la qualità della vita di tutte le persone, nel rispetto e nella solidarietà attiva tra donne e uomini e per quanto riguarda sia le generazioni future che le generazioni precedenti.

2. INCORAGGIANO gli Stati membri:

- a) Ad accentuare, nei programmi dei rispettivi governi, la promozione della partecipazione equilibrata delle donne e degli uomini all'attività professionale e alla vita familiare come una delle condizioni fondamentali per una parità effettiva, indicando le misure concrete, sia di carattere trasversale sia specifiche, che dovranno essere adottate;
- b) A sviluppare strategie globali e integrate volte a conseguire una partecipazione equilibrata degli uomini e delle donne alla vita professionale e alla vita familiare, tenendo presenti le misure che seguono, fatte salve le migliori prassi applicate nei vari Stati membri;
 - i) Valutare la possibilità che i rispettivi ordinamenti giuridici riconoscano ai lavoratori uomini un diritto indi-

viduale e non trasferibile al congedo di paternità dopo la nascita o l'adozione di un figlio, pur mantenendo i propri diritti inerenti al lavoro, da esercitare nello stesso periodo in cui la madre usufruisce del congedo di maternità, indipendentemente dalla durata del congedo di maternità e di quello di paternità;

- ii) Valutare la possibilità che i rispettivi ordinamenti giuridici riconoscano agli uomini diritti che consentano loro di fornire un maggior sostegno alla vita familiare, al fine di realizzare tale parità;
- iii) Rafforzare le misure volte ad incoraggiare una ripartizione equilibrata tra i lavoratori, uomini e donne, delle cure dovute a bambini, anziani, disabili e altri familiari a carico;
- iv) Rafforzare le misure che incoraggiano lo sviluppo di servizi di sostegno alle famiglie e fissare criteri di valutazione dei risultati relativi al miglioramento delle strutture di custodia per i bambini;
- v) Fornire, ove opportuno, protezione specifica alle famiglie monoparentali;
- vi) Vagliare la possibilità di armonizzare gli orari scolastici e di lavoro;
- vii) Valutare la possibilità di far rientrare nei programmi di studio la conciliazione della vita familiare con quella professionale come presupposto per la parità tra donne e uomini;
- viii) Compilare dati e pubblicare periodicamente relazioni con dati numerici sulla partecipazione delle donne e degli uomini al mercato del lavoro e sulla partecipazione degli uomini e delle donne alla vita familiare nonché sull'utilizzazione, da parte di donne e uomini, dei congedi di maternità, paternità e parentali, e relativi effetti sulla situazione delle donne e degli uomini nel mercato del lavoro, in modo da acquisire una conoscenza precisa della situazione effettiva e da promuovere la sensibilizzazione dell'opinione pubblica a questo settore;
- ix) Sostenere la ricerca scientifica in questo settore per consentire che si sviluppino idee e concetti nuovi;
- x) Sviluppare le misure di incitamento e di sostegno a favore delle organizzazioni non governative che si impegnano attivamente per realizzare l'obiettivo perseguito dalla presente risoluzione;

- xi) Concepire, lanciare e promuovere ad intervalli regolari campagne di informazione e di sensibilizzazione per far progredire la mentalità, sia a livello di popolazione nel suo insieme sia a livello dei gruppi specifici;
- xii) Incoraggiare le imprese, in particolare le piccole e medie imprese, a introdurre e intensificare pratiche gestionali che tengano conto della vita familiare dei propri lavoratori e lavoratrici.
3. INVITANO le istituzioni e gli organi della Comunità europea:
- a) Ad applicare, in qualità di datori di lavoro e sulla base di una valutazione, misure che favoriscano l'assunzione e la carriera professionale equilibrate delle donne e degli uomini al fine di contribuire a lottare contro la segregazione orizzontale e verticale del mercato del lavoro;
- b) A valutarne periodicamente i risultati e a provvedere alla pubblicazione dei relativi risultati.
4. INVITANO la Commissione:
- a) A intensificare, segnatamente nel quadro dei programmi d'iniziativa comunitaria, la sua opera di informazione, sensibilizzazione, incitamento alla ricerca e istituzione di azioni pilota al fine di realizzare la partecipazione equilibrata delle donne e degli uomini all'attività professionale e alla vita familiare;
- b) A tener conto della presente risoluzione nel quinto programma d'azione per la parità di opportunità tra uomini e donne, dando in particolare visibilità alla parità di responsabilità familiari tra uomini e donne nell'ambito dei suoi obiettivi strategici, e ponendo in adeguato rilievo le azioni che promuovono la partecipazione equilibrata degli uomini e delle donne all'attività professionale e alla vita familiare;
- c) A proporre, date le nuove esigenze di cui agli articoli 2, 3, 137, paragrafo 1 e all'articolo 141, paragrafo 3, del trattato che istituisce la Comunità e tenendo conto del suddetto quinto programma d'azione, nuove forme di partecipazione equilibrata delle donne e degli uomini sia all'attività professionale che alla vita familiare;
- d) A cercare di sviluppare il dialogo tra le parti sociali a livello europeo, nel rispetto della loro autonomia, al fine di promuovere la parità tra donne e uomini nel conciliare la vita professionale e quella familiare;
- e) Ad assicurare una regolare informazione degli Stati membri sui progressi compiuti in questo settore.
5. INVITANO i datori di lavoro dei settori pubblico e privato, i lavoratori e le parti sociali a livello nazionale e europeo:
- a) A intensificare gli sforzi al fine di garantire una partecipazione equilibrata degli uomini e delle donne all'attività professionale e alla vita familiare, in particolare mediante l'organizzazione dell'orario di lavoro e la soppressione delle condizioni che producono discriminazioni salariali tra donne e uomini;
- b) In particolare le parti sociali a sforzarsi di trovare soluzioni atte a promuovere la partecipazione equilibrata delle donne e degli uomini all'attività professionale.
6. SI IMPEGNANO a promuovere periodicamente dibattiti sui temi della presente risoluzione in un quadro normativo parallelo alla tematica della partecipazione equilibrata degli uomini e delle donne al processo decisionale.
-

RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO
del 29 giugno 2000
sull'azione relativa ai fattori determinanti per la salute
(2000/C 218/03)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

considerando quanto segue:

- (1) La Comunità europea deve contribuire a garantire un elevato livello di protezione della salute.
- (2) In quest'ambito, risultano determinanti i fattori genetico, biologico, comportamentale, ambientale, sociale, economico e politico nonché lo stile di vita, e che tali fattori possono influire in modo notevole sulla salute delle persone.
- (3) La Comunità deve essere preparata ad affrontare in qualsiasi momento tali sfide sia in termini di politica e di misure da adottare, sia in termini di strutture politiche e amministrative appropriate, in particolare tenendo conto del futuro allargamento della Comunità.
- (4) Su alcuni di questi fattori possono influire il comportamento del singolo e su altri gli sforzi organizzati della società incluse le istituzioni a livello nazionale ed europeo sia direttamente che indirettamente.
- (5) La futura strategia della Comunità europea in materia di sanità dovrebbe affrontare, nell'ambito delle competenze previste dal trattato, fattori che si rivelano determinanti per la salute, attraverso misure di prevenzione e di promozione della salute e l'elaborazione di politiche attente alle questioni sanitarie in tutti gli altri settori di attività della Comunità,
- (6) PRENDE ATTO del risultato dei dibattiti in sede di conferenza europea sui fattori determinanti per la salute nell'Unione europea, tenutasi a Evora il 15 e 16 marzo 2000, che ha dato particolare risalto alla salute mentale e alla salute dei giovani, al tabacco, all'alcool e alla nutrizione, raccomandando una serie di provvedimenti pratici e mirati per affrontare le sfide in questi settori.
- (7) SOTTOLINEA la necessità che la Comunità diriga la sua azione verso la prevenzione delle malattie e la promozione della salute, al fine di ridurre le morti premature dovute a malattie che si possono prevenire e di aumentare quanto più possibile la speranza di vita libera da disabilità per la popolazione dell'UE.
- (8) SOTTOLINEA l'opportunità che la Comunità rifletta sui settori nei quali il suo intervento può avere maggiore efficacia, quindi delinea e attui le opportune strategie, in stretta collaborazione con gli Stati membri, tenendo nella dovuta considerazione le notevoli diversità culturali e socioeconomiche tra Stati membri.
- (9) RITIENE che le crescenti differenze nella situazione sanitaria e nelle ripercussioni sulla salute tra gli Stati membri e all'interno di essi richiedano sforzi rinnovati e coordinati a livello nazionale e comunitario e rendano necessario impostare la strategia comunitaria per la sanità in modo da affrontare in via prioritaria le disparità in campo sanitario.
- (10) SOTTOLINEA l'importanza di basare la nuova strategia comunitaria per la sanità pubblica su attività legate a fattori determinanti specifici comprese nei programmi esistenti, in particolare per quanto riguarda tabacco, nutrizione e alcool; specifica che ritiene importante non solo garantire una continuità con le azioni in corso, ma anche proseguire i lavori su questi temi con la massima coerenza e sistematicità.
- (11) EVIDENZIA che la Comunità dispone di un'ampia gamma di politiche e mezzi mediante i quali può apportare un notevole e positivo cambiamento nell'influenza che alcuni fattori determinanti per la salute possono avere sulla salute delle persone e che sarebbe pertanto necessario raccogliere energie e risorse per compiere in ogni settore progressi tangibili che consentano di procedere in direzione di tale cambiamento.
- (12) INSISTE sulla necessità di sviluppare le conoscenze attraverso la valutazione dell'impatto di altre politiche inerenti alla salute e ai suoi fattori determinanti.

- (13) SOTTOLINEA che è di fondamentale importanza condividere e divulgare le conoscenze scientifiche.
- (14) SI COMPIACE dell'impegno assunto dalla Commissione ad elaborare una strategia sanitaria di ampio respiro e della presentazione della sua proposta per un nuovo programma di sanità pubblica contenente un ambito d'azione inteso ad affrontare i fattori determinanti per la salute attraverso la promozione della salute e la prevenzione delle malattie con il sostegno di politiche intersettoriali; concorda con la Commissione sulla necessità di sviluppare le appropriate conoscenze di base in materia e, di conseguenza, sulla necessità di istituire un efficace sistema di sorveglianza a tal fine.
- (15) INVITA la Commissione a tenere presenti queste considerazioni nonché i risultati delle valutazioni intermedie dei programmi esistenti nell'elaborare piani e strategie di attuazione dettagliati per il nuovo programma di sanità pubblica e nell'assicurare un'agevole transizione a partire dai programmi d'azione in corso.
- (16) INVITA la Commissione a completare, con il contributo di supervisor esterni, la valutazione dei programmi esistenti prima di avviare il nuovo programma d'azione, come previsto nelle sue decisioni in materia in modo, che i risultati della valutazione possano essere utilizzati per avviare il nuovo programma.
- (17) INVITA la Commissione, nel portare avanti la sua strategia generale in materia di sanità, a sfruttare appieno il potenziale d'azione comunitaria per quanto riguarda i fattori determinanti per la salute utilizzando tutte le possibilità d'azione offerte dal trattato in modo da assicurare un alto livello di protezione della salute nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche e attività comunitarie.
- (18) INVITA gli Stati membri a fornire pieno supporto a queste politiche e ad agevolare la loro attuazione a livello nazionale e comunitario.
-

CONCLUSIONI DEL CONSIGLIO
del 29 giugno 2000
sui prodotti medicinali e la salute pubblica
(2000/C 218/04)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

- (1) PRENDE ATTO delle conclusioni dei lavori della Conferenza europea sul tema «Prodotti medicinali e salute pubblica», svoltasi a Lisbona l'11 e il 12 aprile 2000, concernenti il futuro del sistema europeo di valutazione e supervisione dei medicinali, l'importanza del valore aggiunto dei medicinali sul piano terapeutico, gli aspetti promotori di innovazione e ricerca, l'uso razionale dei medicinali, l'importanza e le tendenze di sviluppo dei sistemi d'informazione sui medicinali, il crescente impiego di farmaci generici, nonché gli aspetti chiave relativi ai medicinali veterinari.
- (2) SOTTOLINEA la costante necessità di regolamentare, al livello nazionale o comunitario appropriato, il settore farmaceutico al fine di conciliare fornitura privata e obiettivi sociali. La politica deve assicurare un accesso quanto più esteso possibile agli opportuni medicinali e rispondere alle sfide imposte dal dinamismo dei mercati farmaceutici, tenendo conto della significatività del settore industriale farmaceutico europeo in quanto settore tecnologico di punta efficiente e con un alto grado di reazione di valore aggiunto, atto a fornire posti di lavoro qualificati. In tale contesto, la Comunità ha l'opportunità, nell'ambito delle competenze previste dai trattati, di assistere gli Stati membri nel raggiungimento degli obiettivi nei settori della sanità pubblica e della politica industriale. Ciò è particolarmente importante nel contesto dell'allargamento.
- (3) RILEVA che la prossima revisione della normativa comunitaria sui prodotti farmaceutici dovrebbe tenere pienamente conto del fatto che le procedure di autorizzazione accentrate e decentrate sono e devono essere fondate sul principio della cooperazione e dell'intenso coinvolgimento degli Stati membri nel processo di autorizzazione.
- (4) SOTTOLINEA che l'individuazione di medicinali ad alto valore aggiunto sul piano terapeutico riveste una grande importanza ai fini della promozione dell'innovazione, che è fondamentale non solo sul piano della protezione della salute ma anche per quanto concerne la politica industriale e che ciò richiede la necessaria ricerca di base e applicata, su scala sia nazionale che comunitaria.
- (5) RAMMENTA l'importanza che rivestono le azioni previste nel contesto della strategia contro la resistenza agli antibiotici, secondo quanto proposto nelle risoluzioni adottate dal Consiglio nelle sessioni dell'8 giugno 1999 (Sanità) e del 12 dicembre 1999 (Agricoltura).
- (6) SEGNALE che, poiché le crescenti esigenze in termini di assistenza sanitaria esercitano una notevole pressione sulle risorse disponibili, è essenziale che la spesa nel settore dei medicinali come in tutti gli altri settori dell'assistenza sanitaria sia valutata onde assicurare un uso razionale dei medicinali, e ritiene che al riguardo la collaborazione tra gli Stati membri finalizzata a condividere l'esperienza acquisita e a sviluppare metodologie di valutazione possa essere di grande utilità.
- (7) CONSIDERA importante sviluppare basi di dati che forniscano ai professionisti della sanità nonché, ove opportuno, al pubblico informazioni sui medicinali, ad esempio sui farmaci generici che siano indipendenti dall'industria. I sistemi informativi esistenti andrebbero nel contempo ampliati.
- (8) SOTTOLINEA che la promozione dell'uso dei medicinali generici può avere un notevole impatto sulla riduzione della spesa farmaceutica, incoraggiando l'uso efficiente dei medicinali in termini di costi. Il ricorso ai medicinali generici crea inoltre uno spazio nella spesa farmaceutica, per contribuire a pagare i nuovi prodotti innovativi.
- (9) RILEVA che i medicinali destinati all'impiego veterinario suscitano gli stessi problemi dei medicinali per uso umano in termini di qualità, sicurezza ed efficacia. Occorre, inoltre, considerare la sicurezza del consumatore di prodotti di origine animale, l'uso sicuro di medicinali veterinari, le politiche d'eradicazione di determinate malattie infettive, la possibile dispersione nell'ambiente e la protezione da utilizzi abusivi.
- (10) INVITA la Commissione a tener conto delle summenzionate considerazioni, laddove pertinenti, per la definizione di piani dettagliati e strategie d'attuazione per il nuovo

programma sulla sanità pubblica e per l'imminente revisione della normativa comunitaria in materia di prodotti farmaceutici.

un'azione destinata a promuovere la cooperazione e lo scambio di esperienze tra gli Stati membri, avvalendosi di tutte le possibilità d'azione previste dal trattato.

(11) ESORTA la Commissione a portare avanti la sua strategia generale nel settore sanitario e a sfruttare appieno le potenzialità per un'azione comunitaria nel campo dei medicinali e della sanità pubblica, in particolare per

(12) INCORAGGIA gli Stati membri a sostenere pienamente tali politiche e ad agevolarne l'attuazione a livello sia nazionale che comunitario.
